

La Commissione per gli Interpelli risponde ad alcuni quesiti sul Testo Unico Sicurezza

- **Cantieri:** nei **lavori privati**, il committente o il responsabile dei lavori non è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione se:

- o l'opera che si realizza **non necessita di permesso di costruire**;
- o l'importo dei lavori è **inferiore ad euro 100.000**.

In presenza di lavori soggetti all'obbligo di permesso di costruire e che prevedano la presenza di più imprese esecutrici, il committente è invece sempre tenuto a nominare il coordinatore in fase di progettazione, indipendentemente dall'importo dei lavori.

Con il secondo quesito si chiedono chiarimenti in merito all'individuazione dell'impresa affidataria nel caso di costituzione di una società consortile per l'esecuzione unitaria dei lavori a seguito di aggiudicazione di un appalto pubblico o privato. Nel caso di costituzione di società consortile a valle dell'aggiudicazione dell'appalto da parte delle imprese riunite ATI, la titolarità del contratto di appalto con il committente permane in capo all'ATI, mentre la società consortile è destinataria degli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 (verifica condizioni di sicurezza dei lavori affidati e applicazioni contenute nel PSC).

- **Appalti:** oggetto del quesito è la richiesta di chiarimenti in merito ai documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al committente. La Commissione ritiene che, per soddisfare la verifica dell'idoneità tecnico professionale, è sufficiente acquisire il certificato di **iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato**, unitamente **all'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale** dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi. Si sottolinea anche che l'impresa committente non può richiedere copia del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), in quanto la redazione rientra già nei suoi obblighi; il committente potrà pertanto chiedere tutti i documenti e le informazioni necessarie ai fini della sua elaborazione.
- **Requisiti dei luoghi di lavoro:** il quesito riguarda l'applicazione dell'allegato IV (requisiti luoghi di lavoro), punti 1.11 (locali di riposo e refezione) e 1.12 (spogliatoi e luoghi per il vestiario) alla categoria autoferrotranvieri. La Commissione ritiene che riguardo ai punti oggetto del quesito, in assenza di specifiche normative, trova integrale applicazione l'allegato IV punto 1.11 e 1.12 del D.Lgs. 81/2008 anche per la categoria considerata.
- **Obbligo di collaborazione del medico competente:** con il quesito si richiede la corretta interpretazione dell'obbligo in capo al Medico Competente di "collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi". La Commissione specifica che l'obbligo di collaborazione deve essere inteso in maniera attiva. Intendendo che, prima di redigere il piano di sorveglianza sanitaria (protocollo sanitario), **il medico deve essere a conoscenza di tutti i rischi presenti, collaborando quindi alla valutazione dei rischi**. Le informazioni necessarie sono acquisite anche di sua iniziativa visitando gli ambienti di lavoro nel corso del sopralluogo. Nell'ipotesi in cui un medico subentri ad un altro, e quindi a valutazione dei rischi già effettuata, lo stesso dovrà rivederla per quanto riguarda gli aspetti di sua competenza.
- **Dipartimento Vigili del fuoco e D.Lgs. 81/2008:** la Commissione rispondendo al quesito in riferimento all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 ai Vigili del Fuoco, dispone che per tale categoria di soggetti è ancora in vigore il Decreto Ministeriale n° 450/1999, riportante le norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- **Obbligo di redazione del DVR per i volontari:** il quesito riguarda tutti quei soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito per le associazioni sportive dilettantistiche. La Commissione ritiene applicabile il regime previsto per i **lavoratori autonomi** di cui all'articolo 2222 del codice civile, per i quali l'articolo 3, comma 11 del D.Lgs. 81/2008 dispone l'applicazione dell'articolo 21 (disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi). Si sottolinea inoltre che, quando un volontario svolge la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, quest'ultimo deve fornire al volontario dettagliate

informazioni sui rischi specifici esistenti e adottare tutte le misure utili ad eliminare o ridurre al minimo i rischi esistenti.

Resta in capo al responsabile dell'impianto o associazione sportiva dilettantistica (da individuare secondo la normativa di settore) l'obbligo di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi è chiamato ad operare nell'ambito delle attività della stessa.

- **Mancata vidimazione registro infortuni:** la Commissione ritiene che in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale istitutivo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso. L'obbligo di vidimazione presso l'ASL competente per territorio sussiste ancora in tutte quelle Regioni che non lo hanno abolito. La mancata tenuta o vidimazione del registro in oggetto comporta per il datore di lavoro l'applicazione di una sanzione amministrativa.

La **Lombardia**, con Legge Regionale n°8 del 2/04/2007, **ha abolito tale obbligo di vidimazione; resta comunque valido l'obbligo di aggiornare tale registro e conservarlo presso il luogo di lavoro.**

- **Salute e sicurezza nelle scuole:** con il primo quesito si chiede di chiarire quando e in che modo gli allievi degli istituti di istruzione, universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale devono essere equiparati ai lavoratori. La Commissione specifica che tali soggetti devono essere equiparati ai lavoratori unicamente nei casi e per il tempo in cui fanno uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici e attrezzature munite di videoterminale .

Con il secondo quesito si chiede un chiarimento sui criteri da utilizzare per l'identificazione dei datori di lavoro all'interno di istituti scolastici cattolici. La Commissione richiama l'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008 che definisce il **datore di lavoro** come "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i **poteri decisionali e di spesa**".

Con il terzo quesito si chiedono quali sono i criteri di identificazione e di reperimento degli enti bilaterali e organismi paritetici. La Commissione specifica che devono intendersi validi organismi paritetici solo ed esclusivamente quelli in possesso dei requisiti di legge e, come tali, costituiti nell'ambito delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che svolgano la propria attività di supporto alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro. Il territorio di riferimento è individuato a livello provinciale, regionale e nazionale. Si sottolinea inoltre che **non è onere del datore di lavoro dimostrare la non presenza dell'Organismo paritetico nel settore o nel territorio.**

L'ultimo quesito fa riferimento all'obbligo di formazione e informazione in caso di supplenza urgente da parte di un supplente esterno. La Commissione richiama in questo caso il punto 8 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, il quale espressamente prevede il riconoscimento dei crediti formativi alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. In particolare, quando il **nuovo rapporto** di lavoro che si va a costituire rientra nello **stesso settore produttivo** dal quale proviene il lavoratore, sia la **formazione generale** sia la **formazione specifica**, costituiscono **credito formativo permanente**. Il datore di lavoro dovrà quindi chiedere al lavoratore l'esibizione dell'attestato di avvenuta formazione ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.